

**Proposta di legge dei deputati Cassuto e Salvatore Orlando.***Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Commissione amministratrice dei regi spedali riuniti di Livorno, eretta in ente morale con regio decreto 20 marzo 1865, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire con esenzione da ogni tassa erariale, a beneficio della pia istituzione, con l'onere di concorrere col 15 per cento nel netto ricavo alla costruzione di case operaie ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 31 dicembre 1907.

**Proposta di legge dei deputati Turati, Costa, Agnini, De Felice-Giuffrida, Bissolati, Ferri Giacomo, Ferri Enrico, Montemartini, Antolisei, Bertesi, Zerboglio, Rondani e Rigola, per la prevenzione e la riparazione di eccidi in occasione di commovimenti popolari.****Art. 1.**

Quando, in occasione di assembramenti, scioperi, tumulti o commovimenti popolari di qualunque maniera, la forza pubblica, incaricata di prevenire e di reprimere i disordini, abbia fatto uso delle armi contro la folla e ne sia risultata la morte o il ferimento di uno o più cittadini, dovrà sempre seguirne il giudizio pubblico per citazione diretta davanti alla competente autorità giudiziaria.

In pendenza della procedura, i funzionari od agenti contro cui sia diretta saranno in ogni caso sospesi dalle loro funzioni.

**Art. 2.**

Se l'ucciso o il ferito sia un lavoratore ed il conflitto sia nato per ragioni direttamente o indirettamente attinenti ai patti di lavoro, la Lega o Associazione di mestiere di cui esso facesse parte, o quella comprendente il mestiere interessato nella contesa, o la Camera del lavoro locale, o quella vicinore, potranno costituirsi fin dal primo giorno Parte Civile nel processo, mercè un solo mandatario eletto da apposite assemblee dei soci rispettivi, in surrogazione o di conserva con la Parte Civile rappresentante la parte lesa, sia per coadiuvare l'istruttoria, sia per far valere le ragioni cui la parte lesa non provvedesse direttamente.

**Art. 3.**

Ai feriti od agli aventi causa dagli uccisi, nei casi di cui all'articolo 1 della presente legge, quante volte non sia dimostrato avere le vittime direttamente e personalmente reso inevitabile l'eccidio o il ferimento per causa di legittima difesa, sarà assegnato dalla stessa autorità giudiziaria e nello stesso giudizio un congruo risarcimento a carico dello Stato, salvo in quest'ultimo il diritto di regresso verso i direttamente responsabili. Il provvedimento relativo è eseguibile fino dalla pronunzia della sentenza di primo grado.

PRESIDENTE. Si stabilirà poi il giorno in cui dovrà aver luogo lo svolgimento di queste varie proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

**Dimissioni di deputati e manifestazioni relative allo sciopero.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla presidenza le seguenti lettere:

« Onorevole signor Presidente,

« Siamo vivamente grati a lei ed ai colleghi della Camera della grande cortesia usataci, che, pure avendo un significato che va oltre le nostre persone, non può tuttavia superare la gravità dei motivi che ci indussero a presentare le nostre dimissioni.

« La preghiamo quindi d'invitare la Camera a prenderne atto.

« Con affettuosa considerazione, devotissimi

« Bertesi, Andrea Costa, De Felice-Giuffrida, Montemartini, Filippo Turati, Zerboglio, Rigola, Dino Rondani, Angiolo Cabrini, Leonida-Bissolati, Gregorio Agnini, Giacomo Ferri, Enrico Ferri».

« Onorevole signor Presidente,

« In seguito alle dimissioni presentate dal gruppo socialista, rassegniamo noi pure le nostre dimissioni da deputati, con preghiera alla S. V. di comunicarle alla Camera, perchè ne voglia prendere atto.

« Aroldi, Berenini, Masini ».

VIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.